

Regione Umbria
Assemblea legislativa

**ESEMPLARE
ORIGINALE**

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>

1

**Al Presidente dell'Assemblea legislativa
Sede**

Oggetto: emendamento all'articolo 7 dell'atto n. 456 bis

Al comma 1 dell'articolo 7 dopo le parole "*di un hospice pediatrico*" sono inserite le parole "*a dimensione provinciale*".

Relazione illustrativa e tecnica

L'emendamento all'articolo 7 intende localizzare la struttura dell'hospice pediatrico in entrambe le province.

Le Regioni hanno il compito di organizzare ed autorizzare le strutture in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture, in coerenza con l'Art. 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*.

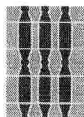
La natura dell'articolo 7 come norma di indirizzo della programmazione regionale in materia di cure palliative, in coerenza con il fabbisogno sanitario regionale a garanzia dell'erogazione dei LEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rimane invariata.

Considerando la quantificazione del costo di gestione calcolata nella relazione tecnica all'articolo 7 dell'atto base, secondo cui "Con DD 14 giugno 2024, n. 6431 è stata disposta la pubblicazione nel BUR dell'Accordo tariffe 2024 in attuazione della DGR 465/2024; detto Accordo stabilisce, tra l'altro, le tariffe per gli Hospice (337,52 € tariffa base e 371,27 € tariffa massima – tariffe giornaliere a persona interamente a carico del SSR) pertanto, in relazione alla stima dei costi di gestione dell'Hospice pediatrico, si tiene conto delle tariffe vigenti coerentemente con quanto attualmente disposto dalla DGR 465/2024 per l'hospice, nonché del dimensionamento di ciascun nucleo di cui può comporsi la struttura (minimo 6 pazienti, ai sensi del RR 2/2022).

Una valutazione complessiva risulta essere pari a circa 590/650 mila euro anno a nucleo (6 pl), tenendo conto di un tasso di occupazione del 80% e della differenza tra la tariffa base e massima, a valere sulle risorse del fondo sanitario destinate all'erogazione dei LEA." Tale costo può essere considerato duplicato per le due province.

Per quanto riguarda la quantificazione del costo per la messa in opera delle strutture a dimensione provinciale si fa riferimento ancora alla relazione tecnica all'articolo 7 dell'atto base "L'intervento prevede una parziale riconversione funzionale del presidio e la rimodulazione volumetrica di spazi preesistenti, integrata dalla realizzazione di aree comuni funzionali agli standard assistenziali previsti. La struttura edilizia è già funzionale e funzionante, pertanto saranno necessari esclusivamente interventi specificamente finalizzati alla riqualificazione delle

APPROVATO



aree e all'allestimento mobiliare e tecnologico da dedicare all'attivazione dell'hospice pediatrico con inizialmente 6 camere di degenza. L'impegno di spesa stimato risulta pari a circa 2 milioni di euro."

I Consiglieri Regionali

Matteo Giambartolomei
Giambartolomei
Matteo
17.02.2026
16:14:13
UTC



PACE
ELEONORA
17.02.2026
14:52:54
UTC

Eleonora Pace



Paola Agabiti

Paola Agabiti
17.02.2026
14:26:22
UTC



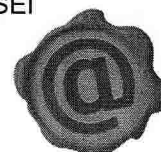
Enrico Melasecche Germini

Melasecche Germini
Enrico
17.02.2026
15:08:17
UTC



Donatella Tesei

DONATELLA TESEI
17.02.2026
14:04:45
UTC



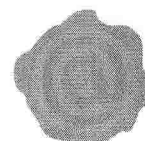
Laura Pernazza

Laura Pernazza
17.02.2026
14:03:23
UTC



Andrea Romizi

Andrea
Romizi
17.02.2026
17:14:41
GMT+01:00



Nilo Arcudi

Nilo Arcudi
17.02.2026
15:40:10
UTC



ESEMPLARE
ORIGINALE

Al Presidente dell'Assemblea legislativa

Sede

Oggetto: emendamento all'articolo 7 dell'atto n. 456 bis

Sostituzione della relazione illustrativa e tecnica all'emendamento aggiuntivo acquisito al prot. 20260001677 del 18.02.2026, concernente il comma 1 dell'articolo 7 .

Relazione illustrativa e tecnica

L'emendamento all'articolo 7 intende localizzare la struttura dell'hospice pediatrico nei territori delle 2 Aziende Sanitarie Territoriali con localizzazione nelle due Province.

Le Regioni hanno il compito di organizzare ed autorizzare le strutture in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture, in coerenza con l'Art. 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

La natura dell'articolo 7 come norma di indirizzo della programmazione regionale in materia di cure palliative, in coerenza con il fabbisogno sanitario regionale a garanzia dell'erogazione dei LEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rimane invariata.

Considerando la quantificazione del costo di gestione calcolata nella relazione tecnica all'articolo 7 dell'atto base, secondo cui "Con DD 14 giugno 2024, n. 6431 è stata disposta la pubblicazione nel BUR dell'Accordo tariffe 2024 in attuazione della DGR 465/2024; detto Accordo stabilisce, tra l'altro, le tariffe per gli Hospice (337,52 € tariffa base e 371,27 € tariffa massima – tariffe giornaliere a persona interamente a carico del SSR) pertanto, in relazione alla stima dei costi di gestione dell'Hospice pediatrico, si tiene conto delle tariffe vigenti coerentemente con quanto attualmente disposto dalla DGR 465/2024 per l'hospice, nonché del dimensionamento di ciascun nucleo di cui può comporsi la struttura (minimo 6 pazienti, ai sensi del RR 2/2022).

Una valutazione complessiva risulta essere pari a circa 590/650 mila euro anno a nucleo (6 pl), tenendo conto di un tasso di occupazione del 80% e della differenza tra la tariffa base e massima, a valere sulle risorse del fondo sanitario destinate all'erogazione dei LEA." Tale importo può essere considerato duplicato per le due Aziende Sanitarie Territoriali.

Per quanto riguarda la quantificazione del costo per la messa in opera delle strutture a dimensione di ambito assistenziale aziendale con ubicazione nelle due Province si fa riferimento ancora alla relazione tecnica all'articolo 7 dell'atto base "L'intervento prevede una parziale riconversione funzionale del presidio e la rimodulazione volumetrica di spazi preesistenti, integrata dalla realizzazione di aree comuni funzionali agli standard assistenziali previsti. La struttura edilizia è già funzionale e funzionante, pertanto saranno necessari esclusivamente interventi specificamente finalizzati alla riqualificazione delle aree e all'allestimento mobiliare e tecnologico da dedicare all'attivazione dell'hospice pediatrico con inizialmente 6 camere di degenza. L'impegno di spesa stimato risulta pari a circa 2 milioni di euro."

Eleonora Pace

Visto approvato ai sensi dell'art. 49 c. 3 L.R. n. 3/2000
D. 11


n
✓

AMMISSIBILE

EX ART. 69 R. I.